

COMUNE DI LANCIANO
SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE
SERVIZI CIMITERIALI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I CIMITERI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 28.07.2005;

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 12 GIUGNO 2020;

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 29.04.2022.

COMUNE DI LANCIANO
SETTORE - POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZI CIMITERIALI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I CIMITERI COMUNALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Fonti e finalità delle norme.

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/7/1934 n. 1265, delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 dal Capo IX art. 49 all'art. 108 e sotto l'osservanza del Codice Civile con particolare riferimento all'824 e la legge 151/1975 (Nuovo Diritto di Famiglia).

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria e più precisamente per i Cimiteri Comunali, quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione dei cimiteri, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private non che la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze e responsabilità.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

TITOLO II
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 3 – Sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396 del 3/11/2000, sulla base dell'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

Per quanto attiene alla sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al D.P.R. 285 del 10/9/90 art. 7 comma 2 - 3 - 4 e art. 50 comma 1.

Art. 4 – Trasporto per altri Comuni.

Il trasporto di salme e resti mortali in un cimitero di altro comune e' autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di speciali onoranze.

Art. 5 – Trasporto per altri Stati.

Trasporto di salme per e da un altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937 approvata con R.D. 01/7/1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90, nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 del medesimo.

Art. 6 – Trasporto di ceneri e resti.

Per il trasporto di ceneri e resti mortali valgono le stesse disposizioni eccetto le misure precauzionali igieniche stabilite per le salme.

Art. 7 - Trasporto funebre disposto dalla pubblica autorità

Il trasporto funebre disposto dalla pubblica autorità, può sussistere quando il decesso avvenga:

- sulla pubblica via;
- per accidente in luogo pubblico;
- per accidente in luogo privato.

In ogni caso, il trasporto deve essere assicurato dal Comune che potrà conferire a Imprese del territorio Comunale, adeguatamente attrezzate ed idonee, la gestione del Servizio, sulla base di una apposita turnazione trimestrale disposta dall'Ufficio Politiche Cimiteriali, debitamente trasmessa ai rispettivi organi competenti quali: Commissariato P.S., Comando dei Carabinieri, A.S.L., Polizia Municipale, Anagrafe.

TITOLO III I CIMITERI

Art 8 – I Cimiteri.

Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 nei cimiteri esistenti nel territorio.

Art. 9 – Ammissione nei Cimiteri.

E' vietato il seppellimento di cadaveri in sepolcri privati fuori dai Cimiteri, salvo autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, quali Sindaco, Ministero dell'Interno, Ministero della Sanità di cui agli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Nei cimiteri, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

- a) la salma di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune di Lanciano.
- b) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero.
- c) Le salme delle persone già residenti a Lanciano, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perchè ospiti presso case di cure o di riposo.

- d) Le salme delle persone che, pur non avendo la residenza in Lanciano al momento della morte, debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge.
- e) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- f) I nati, gli aventi un immobile, altri familiari stretti in vita o morti sepolti presso il Cimitero stesso, ai quali con espressa volontà, intendono ricongiungersi.

E' facoltà dell'Autorità Comunale concedere la sepoltura per casi diversi da quelli sopra menzionati.

Art. 10 – Custodia.

Nel Cimitero e' assicurato il servizio di custodia. Il sorvegliante riceve e conserva le autorizzazioni di seppellimento e tiene un registro dove annota giornalmente tutte le operazioni cimiteriali elencate nell'art. 52 del D.P.R. 285/90. Ai sensi e in applicazione della Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 punto 12, il servizio cimiteriale adotta un programma informatico per la registrazione delle salme.

Art. 11 – Campi di inumazione.

A norma dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/90.

Art. 12 – Ossario comune.

I Cimiteri sono dotati dell'ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 6 del D.P.R. n. 285/90 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel Cimitero. L'Ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 13 – Disciplina d'ingresso.

1) - I Cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni, compreso i festivi, secondo l'orario stabilito con programma dell'Assessore al ramo, in base ai periodi, fermo restando quello osservato in particolari giorni dell'anno come:

25 e 26 dicembre;

1° novembre;

23 dicembre (la Squilla);

Santa Pasqua;

Lunedì dell'Angelo;

Ferragosto (15 agosto).

Ogni variazione d'orario, sarà comunicata tramite avviso affisso all'Albo del Cimitero.

1) - Il segnale di chiusura è dato da una comunicazione mediante sistema microfonico installato all'interno del Cimitero, mezz'ora prima dell'orario di chiusura, segue un secondo avviso ad un quarto d'ora dal primo, i cancelli vengono quindi chiusi e chiunque si trovi all'interno del Cimitero deve affrettarsi ad uscire. Nel caso di mancato funzionamento del microfono, la chiusura sarà preannunciata dal suono della campanella posta sul tetto della Chiesa.

2) - Per chi ha difficoltà di deambulazione e per le operazioni di carico e scarico e' consentito l'accesso con automezzi, previa autorizzazione rilasciata.

Art. 14 – **Divieti.**

Nei cimiteri e' vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare:

- a) effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti internamente ed esternamente al perimetro dell'area di pertinenza, se non autorizzati dal Servizio Cimiteriale;
- b) recintare con qualsiasi materiale il perimetro delle fosse comuni, salvo se autorizzate e comunque nel rispetto delle direttive impartite dagli uffici competenti;
- c) sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del Cimitero.
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali e' tenuto a far osservare scrupolosamente tali disposizioni.

TITOLO IV OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 15 – **Inumazione e Tumulazione.**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non viene richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni; in questo caso l'inumazione può variare da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni.
- b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni, effettuate in aree in concessione.

I feretri destinati all' inumazione devono essere di **legno tenero (abete)** autocertificati dalle Imprese di OO.FF., la peculiarità dei cofani in abete consente in condizioni di sotterro, la completa usura nei termini previsti, la mineralizzazione del cadavere, la limitazione della produzione di rifiuti lignei destinati allo smaltimento (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni).

Con Delibera n. 1696 del 20.12.2000 sono state impartite dalla Giunta Regionale tutte le indicazioni operative alle Aziende ASL in materia di Polizia Mortuaria e di Medicina Necroscopica, in modo da garantire uniformità di comportamento sull'intero territorio Regionale. A tal riguardo, con delibera di G.C. n. 248 del 16.10.2001, l'Amministrazione ha preso atto delle indicazioni operative facendole proprie e ha adottato la modulistica allegata, relativa a:

- attestazione di responsabilità da parte delle Imprese di OO.FF. sulla corrispondenza delle casse, ai sensi degli artt. 30 e 77 del D.P.R. 285/90 (All.A);

- attestazione di responsabilità da parte delle Imprese di OO.FF. sulla corrispondenza delle casse, ai sensi della Circolare esplicativa n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità comma 9.1 (All.B);

- autorizzazione per le operazioni di estumulazione - traslazione - esumazione di salme (All.C).

Per tumulazione si intende la sepoltura dei feretri, cassette con resti mortali conservate in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, edicole e ossari) costruite dal Comune o dai concessionari, regolate dal Protocollo d'Intesa con le OO.FF. del territorio Comunale come di seguito riportato:

- 1) le Agenzie di Onoranze Funebri provvederanno tramite il proprio personale alla concreta immissione dei feretri sia nei loculi Comunali che nelle Cappelle private, già preparati a cura degli operatori che predisporranno, se necessario, le relative attrezzature;
- 2) le tumulazioni si potranno effettuare tutti i giorni della settimana, compresi il sabato, la domenica e le altre festività a fine funerale;
- 3) per le operazioni di sigillatura dei loculi Comunali che si effettueranno tutti i giorni, compreso il sabato, la domenica e tutti i festivi, provvederà l'Ente con proprio personale;
- 4) per le tumulazioni presso le Cappelle private il Comune porrà a disposizione un muratore dietro versamento della somma di € 50,00, nonché l'uso, se necessario, delle attrezzature di proprietà dell'Ente, dietro corrispettivo di € 25,00;
- 5) il carro funebre può accedere fino alla Chiesa;
- 6) in caso di più funerali, si darà priorità a chi arriva prima;

Art. 16 – Esumazione.

Le esumazioni si suddividono in:

- a) esumazioni ordinarie eseguite d'ufficio dopo un decennio dalla inumazione. Tali operazioni vengono effettuate dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno, previo preavviso ai parenti più prossimi e mediante apposito avviso esposto nella bacheca cimiteriale, in tempo utile, in modo da organizzare tutto quello che l'operazione richiede, fermo restando il rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 relativa al trattamento dei dati personali.
Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.
Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
- b) esumazioni straordinarie (art. 83 comma 1 del D.P.R. n. 285/90), esse vengono eseguite prima del prescritto turno di rotazione delle salme a seguito di:
 - 1) ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - 2) per volontà privata previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione. In qual caso, occorre attuare sostanzialmente la consolidata procedura di inserimento del feretro in apposito rivestimento metallico. La constatazione della perfetta tenuta del feretro o dell'avvenuta mineralizzazione non richiede esplicitamente la presenza, per ogni estumulazione straordinaria, di personale sanitario. Il personale incaricato dell'intervento, edotto del caso e con acquisita esperienza specifica, può trasferire da solo il feretro da una sede all'altra con uno specifico rivestimento di metallo. Qualora non sia in perfetto stato, o non sia in perfetta mineralizzazione, il personale sanitario deve intervenire solo in casi particolari o quando vuole effettuare controlli, sulla base delle comunicazioni del Sindaco sulle operazioni di estumulazioni.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre (art. 84 del D.P.R. n. 285/90);
- quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni e il personale sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 17 – Estumulazione.

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie e a richiesta dei familiari in sepolcri privati:

- a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato,
- b) sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione,
- c) sono altresì contemplate le estumulazioni straordinarie a richiesta dei famigliari in sepolcri privati al fine di riordinare i feretri prima del completamento della capienza del sepolcro, fermo restando il pagamento della tariffa stabilita.

Art. 18 – Cremazione.

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 marzo 2001 n° 130 e agli artt. 79-80-81 del D.P.R. 285/90. La presente Legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

Art. 19 – Autorizzazioni.

Per tutte le altre operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, colombari, cappelle, edicole e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'Ufficio Servizi Cimiteriali le quali verranno rilasciate previa richiesta in carta legale e pagamento delle tariffe vigenti, avvalendosi della modulistica in uso.

Art. 20 – Servizi gratuiti.

Eventuali richieste da parte di indigenti o comunque di cittadini che dichiarino di non poter sostenere le spese relative ad onoranze funebri e quant'altro necessario in questo ambito, verranno esaminate ed accolte nel rispetto del vigente Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili a persone o Enti, adottato con delibere di C.C. n. 67 del 19.05.94 e n. 42 del 9.03.95, in esecuzione dell'art. 12 della legge n. 241/90.

L'istruttoria delle pratiche relative alla concessione di detti contributi, sarà curata dagli uffici competenti delle Politiche Cimiteriali.

TITOLO V CONCESSIONI

Art. 21 – Carattere demaniale della concessione aree di terreno.

- La concessione non dà diritto alla proprietà, poiché è un bene demaniale, così come stabilito nell'Art. 824 del Codice Civile. E' vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa (ai sensi del D.P.R. n. 285/90 art. 91).
- In caso di decesso del concessionario, prima della realizzazione dell'opera, la concessione passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta al Settore di competenza al quale il Servizio Cimiteriale appartiene, chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e , se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa (Codice Civile).

Art. 22 – Durata della concessione.

Le concessioni di aree su cui sono realizzate le cappelle, le edicole e le tombe di famiglia, di durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 sono a perpetuità.

Conseguentemente al rilascio di concessioni edilizie, su richiesta dei concessionari per sopraelevazione o ampliamento di manufatti preesistenti, rientranti nella categoria di concessioni perpetue, saranno riconcesse per anni 99, previo il rinnovo della concessione agli aventi causa.

Le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 285/90 hanno validità temporanea di anni 99 rinnovabili, su richiesta, presentata almeno 6 mesi prima della scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo, conformemente a quanto previsto dall'art. 92 dello stesso.

Per coloro che non provvedono al rinnovo nel corso dei termini previsti, il Comune procederà al reintegro del terreno e del manufatto dato in concessione, tornando così nella piena disponibilità e l'Ente lo gestisce a suo giudizio insindacabile.

La pronuncia di decadenza della concessione e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. Qualora non sia possibile il loro reperimento, la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 gg. all'albo Comunale e presso il cimitero.

Il Comune provvederà a liberare dalle salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità.

I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali e' rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure assegnarli di nuovo.

Art. 23 – Modalità di concessione.

La concessione e' regolata da un atto la cui istruttoria e' affidata al Settore Politiche Cimiteriali, da rilasciarsi previa domanda al Sindaco (All.E).

Tale atto contiene l'individuazione e le norme che regolano il diritto d'uso, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal D.P.R. 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dal presente regolamento.

L'atto viene sottoscritto dal concessionario per accettazione e dal Dirigente di Settore ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. salvo eventuali altre disposizioni in materia e quindi registrato nelle forme di legge. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli Organi Comunali e vigente al momento del rilascio. Le eventuali spese relative alla stipula e registrazione dell'atto (se ricorrono i presupposti) sono a carico del concessionario.

Art. 24 – Fascicoli delle concessioni Cimiteriali.

Per ogni concessione Cimiteriale sarà collazionato un fascicolo, tenuto dall'Ufficio competente, nel quale si registrano i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, alle autorizzazioni per operazioni Cimiteriali, inerenti la concessione medesima, nonché successioni debitamente comprovate.

Art. 25 – Tipi di concessione.

Le concessioni cimiteriali previste nei cimiteri di Lanciano, a seconda del tipo di sepoltura, sono:

- aree per Cappelle,
- aree per Tombe,
- aree per Edicole,
- aree per Colombari.
- Edicole in Colombari Comunali.
- Loculi in colombari comunali.
- Loculi - Ossario
- Loculi per Urne Cinerarie.

Art. 26 – Decadenza della concessione di aree e manufatti.

La decadenza della concessione e' dichiarata nei seguenti casi:

- a) - quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini stabiliti dal Regolamento di Edilizia, vale a dire entro i tre anni e, comunque entro sei mesi dall'accettazione dell'area, l'assegnatario dovrà provvedere alla presentazione del relativo progetto.
- b) - quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie.
- c) - quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

TITOLO VI CONCESSIONE DI LOCULI

Art. 27 – Modalità di assegnazione e durata.

La concessione di loculi e' così distinta:

- per prenotazione, conseguentemente all'Avviso Pubblico, limitata ad anni 99;
- a "Decesso Avvenuto" per anni 50.

Le richieste devono essere inoltrate e indirizzate al Sindaco, secondo il fac - simile predisposto dal Servizio Cimiteriale, in carta legale in conseguenza dell'Avviso Pubblico, dove sono stabiliti i criteri per l'assegnazione.

Successivamente, sarà formulata la graduatoria regolarmente approvata dagli organi competenti. Qualora a seguito di Avviso Pubblico, ci fosse ancora la disponibilità di loculi da assegnare, le richieste prodotte fuori termine potranno essere accolte nella misura non superiore a 10.

Nel caso di disponibilità ulteriore e comunque determinata da operazioni effettuate nel corso dell'anno (estumulazione traslazione ecc.), l'Amministrazione può soddisfare quelle richieste di persone che si trovino in determinate situazioni quali: età molto avanzata, indicazioni di ricongiungersi ad un proprio caro, o in casi di gravissimi problemi di salute.

Art. 28– Scadenza.

Il Comune dovrà comunicare al concessionario la data di scadenza della concessione temporanea mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, all'albo Comunale presso il Cimitero dodici mesi prima della scadenza.

Il concessionario dovrà prendere accordi con il Responsabile del Servizio per la relativa operazione di estumulazione, previa autorizzazione del Servizio Cimiteriale e pagamento delle relative spese. In mancanza l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio e i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell'ossario comune e il loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune. Qualora non fossero reperibili parenti entro il 3° grado l'onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 29 – Decadenza della concessione

La decadenza della concessione è dichiarata quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma per la quale era stata richiesta entro 30 giorni dal decesso della persona.

Art. 30 – Reintegra d'ufficio.

Nel caso che un loculo in concessione temporanea (per anni 99 o 50 nel caso di “Decesso avvenuto”) venga reso libero prima della scadenza, per traslazione della salma in altra sepoltura, esso torna nella disponibilità del Comune senza possibilità di opposizione e di rivalsa da parte del concessionario; **lo stesso vale anche** per i contratti di concessione stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975 n. 803, quando le concessioni erano considerate perpetue.

Per quelli concessi successivamente, il concessionario o gli aventi causa avranno diritto al rimborso della somma pagata al momento della concessione nella misura di 2/3 del costo del loculo. Allo scopo di andare incontro ai familiari di quelle persone morte improvvisamente e tumulate nei Colombari riservati a “Decesso avvenuto”, senza aver avuto quindi la possibilità di scelta nell'arco dei 5 anni, il rimborso sarà uguale all'intera somma pagata.

I loculi tornati nella disponibilità dell'Ente saranno concessi per tumulazione a seguito di decesso avvenuto oppure per traslazione di salme già tumulate a seguito di decesso avvenuto. In quest'ultimo caso la nuova concessione avrà quale durata il residuo periodo dell'originaria concessione”

TITOLO VII CONCESSIONE DI AREE

Art. 31– Modalità di assegnazione.

Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso per anni 99 di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività..

Le richieste devono essere inoltrate e indirizzate al Sindaco, o suo delegato Assessore al ramo, secondo apposito fac-simile, in carta legale in conseguenza dell'Avviso Pubblico, formulando le relative graduatorie di assegnazione regolarmente approvate dagli Organi competenti .

Il richiedente dovrà dichiarare la residenza nel Comune di Lanciano.

Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di aree richieste, loculi ed edicole e, al Cimitero scelto.

Ogni graduatoria è formulata in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale.

Pertanto, ogni qualvolta c'è disponibilità, le aree verranno assegnate utilizzando le graduatorie suddette.

Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità Istituti, Associazioni esimili che hanno dato lustro alla Città; tale assegnazione avverrà con atto di Giunta Comunale utilizzando con priorità le aree con manufatti esistenti segnalati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 32 – Destinatari della concessione.

Le aree per sepolture private possono essere concesse

- a) a una o più persone
- b) a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti e Associazioni.

Art. 33– Condizione per il rilascio.

Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre sepolture private. Tale obbligo può essere derogato nell'eventualità che il richiedente sia Ente, Corporazione, Fondazione, Comunità, Istituto, Associazione o simili, nel caso che il normale avvicendamento conseguente alla mineralizzazione non renda una sufficiente riserva di posti. Il concessionario è tenuto a liberare e restituire la concessione precedente al momento del trasferimento della salma nella nuova sepoltura.

Art. 34 – Tempi di realizzazione dell'opera.

Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al competente Settore, entro sei mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto dell'opera che intende realizzare.

Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto nei termini prescritti dagli uffici competenti e ultimare l'opera completata in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro tre anni dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione.

Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.

L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.

In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi.

Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.

La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate in applicazione degli artt. di riferimento del Codice Civile.

Art. 35– Estinzione del diritto di superficie.

Il diritto di realizzare una costruzione su demanio Comunale, non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue secondo quanto previsto dal C.C. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune, a meno che il privato non provveda al rinnovo.

Art. 36– Diritto d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, ai suoi eredi e a tutte le persone menzionate al momento della concessione, la scelta del sepolcro si manifesta con la sottoscrizione degli aventi causa dell'apposito modulo redatto dal servizio, con il vincolo dell'osservanza dell'art. 93 (All. D) D.P.R. 10/09/1990 n. 285 senza alcuna deroga (e sotto l'osservanza del Codice Civile).

Si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo inferiore a 5 anni.

Le tumulazioni provvisorie si intendono equiparate alle tumulazioni per decesso avvenuto.

Negli spazi di sepolture concessi a Enti, Corporazioni, e Istituti si possono tumulare solo le salme di

persone ad esse iscritte o di essi facenti parte. Nel caso di grave insufficienza dei Cimiteri per la tumulazione disalme in arrivo giornalmente, per le quali il Comune non ha a disposizione loculi, si procederà alla temporanea tumulazione di salme nei loculi concessi nei Colombari Comunali, in presenza di concessione di loculi a coniugi viventi. Ultimata la fase di emergenza, il Comune, a proprie spese, provvederà alla traslazione dei feretri tumulati in via provvisoria (temporanea).

Art. 37– Obbligo dei concessionari.

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

Art. 38– Reintegra in possesso per pubblica utilità.

E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero e, per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico.

Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area o altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

Art. 39- Rinuncia di area per sepoltura cappelle edicole e tombe.

Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune che provvederà al rimborso della somma pagata al momento della concessione, trattenendosi il 30% dell'importo versato a titolo di penale.

Art. 40 – Rinuncia di area con manufatto.

Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato da formalizzare con atto di Giunta Comunale, dopo aver individuato il nuovo concessionario.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, l'Amministrazione comunale pagherà al concessionario la minor somma tra quanto speso per la realizzazione del manufatto, come da documentazione (fatture) che il concessionario dovrà esibire al termine dei lavori di costruzione, rivalutato secondo gli indici ISTAT e, l'aumento di valore stimato al momento della riconsegna del manufatto, ferma rimanendo la facoltà per l'Amministrazione, tramite determina dirigenziale, di ordinare la demolizione dell'opera a cura e spese del concessionario e qualora questo non vi provveda, la demolizione avverrà cura dell'Amministrazione e a spese del concessionario.

Il suolo e il manufatto presente su di esso, di cui al precedente punto, sarà offerto in concessione tramite avviso pubblico nel quale sarà stabilito il costo dell'area e del manufatto realizzato.

Art. 41 – Cointestazioni.

- 1) – Il concessionario, prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione, può chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in società la sepoltura.
- 2) – Il concessionario di un'area con o senza manufatto può chiedere la cointestazione solo in favore di parenti entro il 3° grado.

TITOLO VIII NORME TECNICHE

Art. 42 – Progettazione e costruzione di sepolture private.

I progetti di costruzione di manufatti cimiteriali devono essere allegati alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia in carta legale presentata dal concessionario, eredi o aventi causa, per l'approvazione entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dell'area, pena decadenza della concessione stessa.

I progetti saranno redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico del piano di lottizzazione esistente e firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile regolarmente iscritto al rispettivo Albo Professionale.

I singoli progetti di costruzione di Cappelle, Edicole e Tombe devono essere approvati ed autorizzati dal Dirigente incaricato del Settore competente (Urbanistica).

Non sono ammessi varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile, pena decadenza della concessione edilizia.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero. L'altezza delle Cappelle, Edicole e Tombe, deve essere stabilito dal Piano Regolatore e quindi dal piano particolareggiato del Cimitero, così come le caratteristiche, le dimensioni delle aree e le distanze e nel pieno rispetto del progetto approvato.

Il concessionario e' responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse e a quelle immediatamente adiacenti.

E' possibile utilizzare il muro di confine di una Cappella, Edicola o Tomba, per la costruzione di un altro monumento funerario, secondo le disposizioni del Codice Civile, riguardante i confini e le distanze.

Le pareti perimetrali delle costruzioni private dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20, o in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 30 legati con malta cementizia e comunque di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti, con la relativa verifica strutturale.

L'area interna centrale della Cappella dovrà essere assolutamente libera da qualsiasi costruzione. Eventuali altari, sarcofagi, ornamenti, sculture, ecc., potranno essere posti in modo da non impedire la movimentazione dei carrelli elevatori e degli operatori. La luce netta dell'ingresso alla Cappella, dovrà avere la dimensione minima di mt. 1,20.

Le aperture di accesso a loculi interrati, dovranno rispettare una misura adeguata al movimento di discesa dei feretri, calcolati nel modo seguente:

- a) larghezza cm. 90
- b) lunghezza cm. 180.

I loculi delle sepolture private possono essere realizzati in c.a. in opera o anche in elementi prefabbricati saldati fra loro con aggetto in c.a. vibrato, le solette realizzate in c.a. vibrato dovranno supportare un carico di almeno 250 Kg/mq.

Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità e duratura ai liquidi e gas.

I loculi devono risultare a perfetta tenuta e il piano deve essere inclinato verso l'interno del 2% onde evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi. Gli stessi dovranno avere dimensioni minime interne di cm. 230x80x60.

I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata. E' vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi.

E' consentita, per le costruzioni private, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo, il colore della tinteggiatura sarà quello indicato dall'Amministrazione.

La tipologia dei rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con il Dirigente di Settore di competenza per i Servizi Cimiteriali, all'atto della redazione del verbale di inizio lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla e a restaurarla, e' necessario ottenere l'autorizzazione da parte del Servizio Cimiteriale.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione.

Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello e' esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Art. 43 – Manutenzione delle sepolture private.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Le istanze relative, avanzate in carta legale a firma del concessionario, eredi o aventi causa, corredate da relazione asseverata e grafici, devono essere inoltrate all'ufficio competente, che rilascerà l'autorizzazione.

Il concessionario e' obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario.

Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inidoneo, dal Responsabile del Servizio Cimiteri, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

Art. 44 – Disposizioni per i lavori all'interno dei Cimiteri.

Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Cimiteri.

Non e' consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Sono autorizzate alla realizzazione di monumenti funerari, nonchè epigrafi per lapidi in marmo, le imprese edili ed artigiane iscritte alla C.C.I.A., che abbiano assolto agli obblighi assicurativi e previdenziali, munite di regolare polizza assicurativa R.C.T.

In mancanza delle prescritte autorizzazioni, e' assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei Cimiteri cittadini.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei Cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri dopo il segnale di chiusura.

Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura e, comunque, non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

Art. 45 – Responsabilità dei concessionari.

I concessionari che si avvalgono dell'opera dei privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

Le autorizzazioni e i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma forfettaria di € 100,00 per consumi di acqua, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 46 – Recinzione aree – materiali di scavo.

Nella costruzione di sepolcri famigliari, Cappelle, Edicole e Tombe, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

All'atto degli scavi di sbancamento, l'impresa sarà assistita dal personale in servizio al Cimitero, per l'eventuale raccolta di resti mortali che dovessero affiorare, i materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportato alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Si fa l'obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare al Servizio Cimiteri l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata, del materiale di risulta.

Art. 47 – Introduzione e deposito di materiali e accesso.

E' permesso la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'ufficio competente, e' altresì consentito la circolazione dei veicoli che trasportino persone portatori di handicap o con difficoltà di deambulazione.

La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile.

Art. 48 – Vigilanza.

I tecnici del Servizio Cimiteri vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

A lavori ultimati, il Responsabile del Servizio accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione.

E' vietato deporre sul pavimento dei camminamenti dei Colombari, oggetti e materiali che possano costituire ostacolo o pericolo per i passanti e in particolare, cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, ecc.

Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso.

All'interno dei Cimiteri e' vietato a chiunque di vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa, e' altresì vietato chiedere elemosine.

E' vietato di accedere ai cimiteri con automezzi senza la prescritta autorizzazione, e' consentito l'ingresso di cani di piccola taglia muniti di museruola e guinzaglio. Il proprietario del cane deve adottare tutte le cautele al fine di evitare che l'animale sporchi il suolo, provvedendo alla rimozione di eventuali deiezioni, lasciando lo stesso perfettamente pulito.

L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per detergere le lapidi e annaffiare, ogni altro uso e' considerato improprio.

E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo delle altre utenze (luce,gas,telefono, ecc) interne ai Cimiteri.

Art. 49 – Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri.

Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale e' altresì tenuto:

A mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;

A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;

A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto e' vietato:

Eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori di esso;

Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozioni commerciali;

Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di esso;

Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 50 – Comportamento all'interno dei Cimiteri.

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino entro i cimiteri, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza.

I visitatori non possono accedere ai cimiteri fuori dell'orario stabilito, ne' vi possono restare dopo il segnale di chiusura.

Al fine di garantire la sicurezza dei visitatori, l'Amministrazione Comunale installerà colonnine di servizio per la richiesta di pubblico soccorso ed avviso di richiesta di aiuto, in special modo nelle costruzioni comunali a piani sovrapposti nei livelli sotterranei.

I congiunti possono assistere alle operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione, del defunto.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

Art. 51 – Sanzioni.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285 e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338,339,340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da € 1.549,37 a € 9.296,22 .

Art. 52 – Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotterà un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni (dall'art. 54 del D.P.R. n. 285/90).

Art. 53 – Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

Tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili col presente Regolamento, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del medesimo.

Per quanto trattato negli artt. dall'1 al 48 del Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 si fa espresso riferimento all'apposito Regolamento Comunale di Igiene.

Art. 54 – Tariffe.

Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con atto di G.C. comprese eventuali agevolazioni.

Le tariffe approvate con Delibera di G.C. n. 277 del 30.10.2001 di seguito distinte restano in vigore. Le stesse potranno essere suscettibili di modifiche con parere della Giunta Comunale.

Disamina delle prestazioni cimiteriali e tariffe applicate:

- Tassa di tumulazione loculo	€	2,07
- Tassa di tumulazione tomba	€	10,33
- Tassa tumulazione cappella	€	15,49
- Inumazione	€	247,90

-uso del carrello elevatore	€	25,82
-sopralluogo per ispezione feretro per riduzione salma	€	51,65
-traslazione salma a seguito di estumulazione	€	56,81
-intervento per ripristino condizioni di impermeabilità per fuoriuscita liquidi organici	€	113,62
-estumulazione salma per riduzione	€	149,77
-esumazione raccolta di resti in cassette ossario	€	154,94
-messa a disposizione di un muratore per tumulazione cappella privata	€	50,00

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria (Decreto del Presidente della Repubblica del 10.09.1990, n. 285).

Art. 56 - Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, previa regolare approvazione da parte del Consiglio Comunale.

MODULISTICA ATTUALMENTE
IN USO PRESSO
LE POLITICHE CIMITERIALI

All.A)

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____, ai sensi del D.P.R.

28.12.2000 n. 445 e del D.Lgs. n. 626/94, in qualità di * _____

della Impresa di Onoranze Funebri _____

A T T E S T A

La rispondenza strutturale e le modalità di chiusura del feretro (ai sensi dell'art. 30 e 77 del
D.P.R. n. 285/90) relativo alla salma del Sig./Sig.ra _____

nato/a a _____ il _____ deceduto/a presso il Comune di

_____ in data _____.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda sono veritieri ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996 n. 675, si autorizza al trattamento dei dati personali forniti e raccolti in occasione del procedimento della presente domanda trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di autorizzazione ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e per l'espletamento di funzioni istituzionali.

_____, li _____

(timbro e firma dell'incaricato)

(*titolare, incaricato, ecc.)

All.)B

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____, ai sensi del D.P.R.

8.12.2000 n. 445 e del D.Lgs. n. 626/94, in qualità di * _____

della Impresa di Onoranze Funebri _____

A T T E S T A

Ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 – comma 9.1 la
dispensa strutturale del cofano destinato all'inumazione relativo alla salma del Sig./Sig.ra
_____ nato/a a _____

il _____ deceduto/a presso il Comune di _____

in data _____.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda sono veritieri ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n. 445 e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996 n. 675, si autorizza al trattamento dei dati personali forniti e raccolti in occasione del procedimento della presente domanda trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di autorizzazione ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e per l'espletamento di funzioni istituzionali.

_____, li _____

(timbro e firma dell'incaricato)

*titolare, incaricato, ecc.)

All.C)

Bollo Euro 11,00

**COMUNE DI LANCIANO
ASSESSORATO ALLE
POLITICHE CIMITERIALI**

**OGGETTO: Richiesta autorizzazione per estumulazione/traslazione di salme. Art. 86 e
seguenti D. P.R. 10.09.90 n. 285.**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

e residente a _____ in Via _____

Codice Fiscale _____ tel. _____

in qualità di (indicare grado di parentela) _____ de _ defunt _____

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

CHIEDE

di essere autorizzato a procedere alla estumulazione/ traslazione dell_ salm_ sopra indicata.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda sono veritieri ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996 n. 675, si autorizza al trattamento dei dati personali forniti e raccolti in occasione del procedimento della presente domanda trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di autorizzazione ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e per l'espletamento di funzioni istituzionali.

Distinti saluti.

Lanciano,

Il Richiedente

All.D)

**COMUNE DI LANCIANO
ASSESSORATO ALLE
POLITICHE CIMITERIALI**

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per tumulazione salma.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in Via _____
C.F. _____ Tel. n. _____ in qualità di erede concessionario
della _____ sita nel Cimitero Centro Urbano di Lanciano

a conoscenza delle disposizioni contenute nell'art. 93 1° comma del D.P.R. 285/90 che recita:
" Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alle dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro".

CHIEDE

All'On. Amm.ne, l'autorizzazione per la tumulazione del defunto/a Sig./ra _____
nato/a il _____ e deceduto/a a _____ in data _____
nella Cappella / Edicola / Tomba come sopra indicata e precisamente _____

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda sono veritieri ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996 n. 675, si autorizza al trattamento dei dati personali forniti e raccolti in occasione del procedimento della presente domanda trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di autorizzazione ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e per l'espletamento di funzioni istituzionali.

Lanciano ,

Il sottoscritto

VISTO si autorizza
IL DIRIGENTE 6° SETTORE

All.E)

Marca da bollo
Euro 11,00

COMUNE DI LANCIANO
ASSESSORATO ALLE
POLITICHE CIMITERIALI

OGGETTO: Richiesta concessione loculo a "DECESSO AVVENUTO" per anni 50 nel Colombario Comunale
Blocco _____ "Cimitero Centro Urbano".

Il sottoscritto _____ nato a _____
e residente a _____ in Via _____ Tel. n. _____
Codice Fiscale _____, con la presente

CHIEDE

La concessione per anni 50 di un loculo riservato a "DECESSO AVVENUTO" nel Colombario Comunale
Blocco _____ - del "Cimitero Centro Urbano", per la tumulazione di :

_____ n. _____ m. _____

(* _____) versa la somma di Euro _____ come stabilito

dall'Amministrazione Comunale.

Si dichiara disposto ad accettare le condizioni tutte stabilite dall'Amministrazione medesima. Gli assegnatari di loculi e manufatti privati, in caso di rinuncia unilaterale e volontaria, verranno rimborsati di una somma pari a 2/3 del costo del loculo.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda sono veritieri ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996 n. 675, si autorizza al trattamento dei dati personali forniti e raccolti in occasione del procedimento della presente domanda trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di autorizzazione ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e per l'espletamento di funzioni istituzionali.

Con osservanza

*grado di parentela

Lanciano, _____

Il sottoscritto

RISERVATO UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI			
CONCESSIONE LOCULO PER ANNI 50			
RISERVATO DECESSO AVVENUTO NEL COLOMBARIO			
BLOCCO _____	PIANO _____	SETTORE _____	FILEA _____ N° _____
Def. _____ n. _____ m. _____			

Versamento su c.c.c.p. - ric. n° _____ del _____ per Euro

VISTO:

IL DIRIGENTE 6° SETTORE